

Serie Ordinaria n. 1 - Lunedì 02 gennaio 2023

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7694
Deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587
«Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025» - Ulteriori integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 ««Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025»»;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2022, n. 943 «Prevenzione e controllo della diffusione della Peste Suina Africana - Revoca dell'ordinanza n. 7804 del 1 giugno 2022»;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2022, n. 7046 «Deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025» - Modifiche e integrazioni - (di concerto con il Vicepresidente Moratti)»;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, ai sensi del quale i Piani regionali di intervento urgente per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale;
- l'ordinanza n. 4/2022 «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana» del Commissario straordinario alla PSA e in particolare l'art. 10 «Provvedimenti regionali» il cui comma 1 dispone che «[...] le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia ai sensi dell'art. 6 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.»;

Preso atto:

- della nota prot. 0000338-P in data 21 ottobre 2022, trasmessa a Regione Lombardia, D.G. Welfare Veterinaria e D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, avente a oggetto la richiesta di aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure del PRIU adottato da Regione Lombardia;
- della nota di risposta prot. M1.2022.0207024 in data 28 ottobre 2022, trasmessa dalla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, con la quale è stato illustrato nel dettaglio l'esito degli interventi gestionali sul cinghiale relativamente alla provincia di Pavia e alla zona soggetta a restrizione I, con riguardo all'attività di controllo sull'intero territorio agro-silvo-pastorale e a quella di prelievo venatorio in selezione e in forma collettiva, sia in territorio a caccia programmata che negli istituti venatori privati;
- dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, incluse la provincia di Pavia e la zona soggetta a restrizione I, corrispondente al territorio di 11 Comuni dell'Oltrepò pavese, come attestato dagli esiti delle analisi sanitarie condotte sui cinghiali abbattuti/rinvenuti morti (la cui reportistica pubblica è consultabile al link: http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3360), che confermano in tempo reale l'accertamento dell'assenza del virus della PSA dal territorio regionale;

Ritenuto che il trend dei prelievi di cinghiali conseguiti sul territorio della provincia di Pavia e nella zona soggetta a restrizione

I, come relazionato al Commissario Straordinario con la nota del 28 ottobre 2022 sopra citata, possa ulteriormente migliorare introducendo, sia in attività venatoria che in controllo, una tecnica collettiva di prelievo «ibrida» esercitata con mute di non più di tre cani, definibile «mini braccata», in quanto avente caratteristiche intermedie tra la modalità in girata e quella in braccata, al fine di sfruttare i vantaggi di un numero maggiore di cani rispetto al solo limiere caratterizzante la girata, soprattutto in zone impervie e dalla vegetazione fitta, ma limitando i possibili «impatti» derivanti dal numero elevato di cani caratteristico delle mute da braccata;

Vista la nota prot. 0066152/2022 del 30 novembre 2022, con la quale ISPRA, a seguito della nota di richiesta di parere prot. M1.2022.0217371 del 22 novembre 2022 trasmessa dalla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, ha espresso il seguente parere:

- «nulla osta - sotto il profilo tecnico - all'utilizzo di una modalità ibrida di prelievo venatorio del Cinghiale in tutto il territorio venabile (compresi gli istituti privati di caccia - AFV e AATV) ricompreso nella zona di restrizione I, per i 3 mesi previsti dall'art. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92, da effettuarsi nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 e il 31 gennaio 2023, purché tali attività di caccia siano realizzate nel rispetto delle misure di biosicurezza previste. Nulla osta altresì all'utilizzo di una modalità ibrida di prelievo nell'ambito degli interventi di controllo previsti dalla normativa sopra citata in tutto il territorio ricompreso nella zona di restrizione I, fatte salve le aree naturali protette, purché, oltre alle misure di biosicurezza, vengano recepite le seguenti prescrizioni tecniche:
 - gli ausiliari coinvolti (la coppia e/o la muta di 3 cani) abbiano obbligatoriamente conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - le azioni vengano realizzate adottando tutte le opportune limitazioni temporali e spaziali stabilite dai soggetti competenti, volte a limitare il disturbo alle altre componenti delle zoocenosi e, in particolare, alle specie di interesse conservazionistico.»;

Ritenuto pertanto di approvare le integrazioni all'allegato A «PRIU - Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025» della d.g.r. n. 6587/2022 e s.m.i., come di seguito elencate:

- nella parte prima, nella tabella 3 «Prospetto operativo di attuazione del PRIU sul territorio regionale», a fine tabella a pag.31 aggiungere le due seguenti righe:

Prelievo venatorio in forma collettiva (mini braccata) Solo in Zona soggetta a restrizione I	Aree idonee (d.g.r. 273/2018)	ATC AFV AATV	Da 1.10 a 31.12 o da 1.11 a 31.01 Max 3 giorni su 7	Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto	Soglia minima Classi non applicabili	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla d.g.r. 1019/2018	Massimo 3 cani per muta e per squadra
Controllo in forma collettiva (mini braccata) Solo in Zona soggetta a restrizione I	Aree idonee e non idonee (d.g.r. 273/2018)	ATC AFV AATV ZAC ZRC OASI	Tutto l'anno Max 3 giorni su 7	Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto	Nessuna soglia 60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F 30% M	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla d.g.r. 1019/2018	Massimo 3 cani per muta e per squadra. Cani con specifico brevetto per coppia o muta per selettività e addestramento

- nella parte seconda, intitolata «Misure di controllo nei comuni della zona soggetta a restrizione I», nel paragrafo «Rimodulazione del prelievo del cinghiale in base al rischio» a pag. 35, come integralmente sostituito dalla d.g.r. n. 7046/2022, alla fine è aggiunto il seguente capoverso:

«Inoltre, in attuazione del parere favorevole rilasciato da ISPRA in data 30 novembre 2022, prot. 0066152/2022, nei medesimi territori e periodi e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste, in aggiunta alla girata e alla braccata, potrà essere esercitata la modalità di prelievo venatorio in «mini braccata» con mute composte da un massimo di tre cani per squadra di cacciatori. Tale modalità potrà essere impiegata anche in attività di controllo, fatte salve le aree naturali protette, con l'obbligo che gli ausiliari coinvolti (la coppia e/o la muta di tre cani) abbiano conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). Le azioni di controllo dovranno essere altresì realizzate adottando tutte le opportune limitazioni temporali e spaziali stabilite dai soggetti competenti, volte a limitare il disturbo alle altre componenti delle zoocenosi e, in particolare, alle specie di interesse conservazionistico»;

coltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). Le azioni di controllo dovranno essere altresì realizzate adottando tutte le opportune limitazioni temporali e spaziali stabilite dai soggetti competenti, volte a limitare il disturbo alle altre componenti delle zoocenosi e, in particolare, alle specie di interesse conservazionistico.»;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce tutte le premesse:

1. di approvare le integrazioni all'allegato A «PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25» della d.g.r. n. 6587/2022 e s.m.i., come di seguito elencate:

- nella parte prima, nella tabella 3 «Prospetto operativo di attuazione del PRIU sul territorio regionale», a fine tabella a pag. 31 aggiungere le due seguenti righe:

Prelievo venatorio in forma collettiva (mini braccata) Solo in Zona soggetta a restrizione I	Aree idonee (d.g.r. 273/2018)	ATC AFV AATV	Da 1.10 a 31.12 o da 1.11 a 31.01 Max 3 giorni su 7	Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto	Soglia minima Classi non applicabili	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla d.g.r. 1019/2018	Massimo 3 cani per muta e per squadra
Controllo in forma collettiva (mini braccata) Solo in Zona soggetta a restrizione I	Aree idonee e non idonee (d.g.r. 273/2018)	ATC AFV AATV ZAC ZRC OASI	Tutto l'anno Max 3 giorni su 7	Da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto	Nessuna soglia 60% < 12 mesi 40% > 12 mesi 70% F 30% M	Soggetti di cui alla l.r. 26/93, alla l.r. 19/17 e all'all. A alla d.g.r. 1019/2018	Massimo 3 cani per muta e per squadra. Cani con specifico brevetto per coppia o muta per selettività e addestramento

- nella parte seconda, intitolata «Misure di controllo nei comuni della zona soggetta a restrizione I», nel paragrafo «Rimodulazione del prelievo del cinghiale in base al rischio» a pag. 35, come integralmente sostituito dalla d.g.r. n. 7046/2022, alla fine è aggiunto il seguente capoverso:

«Inoltre, in attuazione del parere favorevole rilasciato da ISPRA in data 30 novembre 2022, prot. 0066152/2022, nei medesimi territori e periodi e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste, in aggiunta alla girata e alla braccata, potrà essere esercitata la modalità di prelievo venatorio in «mini braccata» con mute composte da un massimo di tre cani per squadra di cacciatori. Tale modalità potrà essere impiegata anche in attività di controllo, fatte salve le aree naturali protette, con l'obbligo che gli ausiliari coinvolti (la coppia e/o la muta di tre cani) abbiano conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari riconosciuti dal Ministero dell'agri-